



Città Metropolitana
di Genova

Regolamento sulle incentivazioni in materia di lavori pubblici

Art. 1 Campo di applicazione

L'incentivo di cui al presente regolamento è riconosciuto per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo (come disciplinato dall'art. 9 della legge Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16), comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione della lettera e). Sono escluse dall'incentivo le attività manutentive di carattere ordinario e straordinario.

L'attività professionale, per dar luogo alla corresponsione dell'incentivo, deve essere svolta interamente, per ogni singola fase, dal personale dipendente, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.

Gli interventi incentivabili devono essere di competenza dell'ente; nel caso in cui il committente risulti un'altra pubblica amministrazione, autorizzata ad avvalersi delle competenze degli uffici tecnici della Città metropolitana, l'incentivo viene versato dalla stazione committente e inserito nelle risorse contrattuali per salario accessorio

Possono essere affidati a soggetti esterni, ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, tutte le attività che non rappresentano contenuto tipico della prestazione professionale e/o che comunque necessitino di professionalità specialistiche e di risorse tecniche non presenti nell'ente.

Art. 2 Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

Secondo quanto disposto dal comma 7 bis dell'art. 93 del D. lgs. 163/2006, per la corresponsione dell'incentivo è costituito, a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, uno specifico fondo per la progettazione e l'innovazione.

La percentuale degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, al netto dell'IVA, da destinare al fondo di cui al comma 1 è determinata nel modo seguente:

- a) interventi di minore complessità 1,90%;
- b) interventi di maggiore complessità 2%.

Gli interventi per i quali, in base alle disposizioni vigenti, è possibile prescindere dalla progettazione esecutiva sono classificati di fascia a). Gli interventi urgenti, imprevedibili e non programmabili sono classificati in fascia b).

Il valore della somma da destinare al fondo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro da realizzare per le percentuali di cui al comma 2. Concorrono alla formazione della base di calcolo per l'incentivazione speciale anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di gara.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità di cui all'art. 5 tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori del collaudo e i loro collaboratori. Gli importi comprendono gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 3 Partecipazione alla ripartizione dell'incentivo

Il responsabile di struttura, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, con proprio provvedimento, l'affidamento delle attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e garantendo un'opportuna rotazione del personale.

Il responsabile di struttura può, con provvedimento motivato, modificare o revocare gli affidamenti in ogni momento; lo stesso provvedimento stabilisce l'attribuzione dell'incentivo in correlazione all'attività svolta fino al momento della modifica o della revoca.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti in possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. 163/2006, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici e/o giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile di struttura o del responsabile del procedimento.

Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art.93 del D. lgs. 163/2006 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo

Le somme destinate ad incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro secondo i seguenti criteri:

- | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------|
| a) progettazione preliminare. | quota pari al | 10% | del valore; |
| b) progettazione definitiva | quota pari al | 15% | del valore; |
| c) progettazione esecutiva | quota pari al | 15% | del valore; |
| d) direzione lavori | quota pari al | 27% | del valore; |
| e) sicurezza e collaudo | quota pari al | 3% | del valore; |
| f) attività in materia di sicurezza..... | quota pari al | 30% | del valore; |
| g) attività amministrativa di supporto | quota fino al | 1,5% | delle quote precedenti
alle fasi sopra indicate |
| h) attività amministrativa di supporto al RUP..... | quota fino al | 0,5% | delle quote precedenti |

Qualora il processo si arresti per scelte o ragioni non dipendenti dalla responsabilità della struttura interessata, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.

Le quote di cui al primo comma, lett. a) e b), si sommano nel caso di interventi per i quali, in base alle disposizioni vigenti, è possibile prescindere dalla progettazione esecutiva, ad eccezione dei casi di appalto integrato, per la quale valgono le sole quote a) e b).

Le quote di cui al comma 1 quantificano il peso delle singole fasi di lavoro qualora si verifichi l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo a professionisti esterni.

Art. 5 Liquidazione dell'incentivo

Alla liquidazione del compenso si procede in via di consuntivo, a fine esercizio, con riferimento al singolo intervento, sulla base dei seguenti elementi:

- a) eventuale aggiornamento dell'importo lavori come risultante dalla fase di progettazione (fino al momento della decisione a contrarre in cui si definisce l'importo a base di gara e il corrispettivo per oneri della sicurezza);
- b) stato di avanzamento degli interventi nel corso dell'esercizio, ovvero le fasi del processo già realizzate (la quota dell'incentivo relativa alle fasi di progettazione è liquidata solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo o definitivo, in base a cui si procede all'aggiudicazione del contratto di appalto, salvo il caso di interventi urgenti, imprevedibili e non programmabili);
- c) ruoli operativi, composizione dei gruppi di lavoro, complessità dell'opera e natura dell'attività.

Il fondo viene ripartito annualmente tra il personale interessato in funzione del ruolo, secondo i seguenti criteri:

1. attività di progettazione

1.1.responsabile del procedimento	10%	(sul totale	4,00%);
1.2.progettista	20%	(sul totale	8,00%);
1.3.gruppo di progettazione (compreso il progettista)	70%	(sul totale	28,00%);

2. attività di direzione lavori

2.1.responsabile del procedimento	10%	(sul totale	2,70%);
2.2.direttore lavori	20%	(sul totale	5,40%);
2.3.assistenti (compreso il direttore dei lavori)	70%	(sul totale	18,90%);

3. attività di collaudo (anche nel caso di certificato di regolare esecuzione)

3.1.responsabile del procedimento	25%	(sul totale	0,75%);
3.2.collaudatore	75%	(sul totale	2,25%);

4. attività in materia di sicurezza

4.1.committente ex <u>D.lgs 81/2008</u>	25%	(sul totale	<u>7,50%</u>);
4.2.coordinatore per la progettazione	20%	(sul totale	<u>6,00%</u>);
4.3.coordinatore per l'esecuzione dei lavori	55%	(sul totale	<u>16,50%</u>).

5. attività amministrativa di supporto ai processi di cui sopra

5.1. Personale amministrativo coinvolto in modo diretto fino al 1,5% del totale
nei processi di cui sopra

5.2. Personale amministrativo coinvolto nei processi di fino al 0,5% del totale
gare e contratti necessari

Il responsabile di struttura e il responsabile del procedimento certificano l'impegno effettivo di lavoro dei singoli dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, trasmettendo alla Direzione del personale i dati necessari per la liquidazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a soggetti esterni o prive della certificazione di effettivo svolgimento di cui al comma 3, nonché le quote parte relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale, costituiscono economie di bilancio.

Art. 6 Penalità per errori e ritardi

Nel provvedimento dirigenziale di affidamento delle attività, di cui all'art. 4, sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti dell'affidamento delle attività. I termini per la direzione lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e, in particolare, con quelli previsti dall'art. 141 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di ritardi o errori accertati giudizialmente e imputabili ai dipendenti incaricati, agli stessi non è corrisposto alcun incentivo per le attività oggetto di ritardo o errore.

Se, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorge la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lett. e) del D. lgs. 163/2006, al responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; se già corrisposto, l'Amministrazione provvede al suo recupero.

Art. 7 Disposizioni transitorie

L'art. 13 *bis* della Legge 11 agosto 2014, n.114 e il presente regolamento si applicano alle opere e ai lavori approvati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (19 agosto 2014) e l'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016).

Alle opere e ai lavori approvati prima dell'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (19 agosto 2014) si applica la disciplina regolamentare previgente.

E' esclusa qualsiasi forma di incentivazione per:

- il personale dirigenziale, rispetto alle opere e i lavori approvati dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (25 giugno 2014);
- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, o loro frazioni svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 13 *bis* della Legge 114/2014 (19 agosto 2014).